

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

(Gestione strategica del settore ambulatoriale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I mandati di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera e disciplinano anche l'attività degli ospedali nel settore ambulatoriale.

Titolo dopo l'art. 40

Sezione 1a Misure in caso di squilibrio dell'offerta di prestazioni di cura ambulatoriali

Art. 40a Misure in caso di offerta eccedentaria

¹ Se l'offerta di prestazioni di cura ambulatoriali è eccedentaria su tutto o su una parte del territorio di un Cantone, quest'ultimo può limitare l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 e per i medici che esercitano in un istituto di cui all'articolo 36a. In tal caso spetta al Cantone rilasciare le autorizzazioni.

² Il Cantone può subordinare le autorizzazioni a condizioni. Esso può segnatamente limitare il volume di attività delle persone interessate in caso di condivisione di un'autorizzazione tra più persone di una stessa specializzazione o di specializzazioni affini.

³ Nella decisione di autorizzazione o di trasferimento di un'autorizzazione, il Cantone fissa un termine di almeno sei mesi, entro il quale il fornitore di prestazioni deve utilizzare l'autorizzazione. Su richiesta, questo termine può essere prorogato.

¹ ...

² RS 832.10

⁴ Il Cantone può limitare o revocare l'autorizzazione di un fornitore di prestazioni se, per le prestazioni previste dalla presente legge, la sua attività diverge sostanzialmente dalla specializzazione, dal volume di attività fissato o dalle altre condizioni definite nell'autorizzazione.

⁵ È fatto salvo il diritto di esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i fornitori di prestazioni autorizzati prima della limitazione delle autorizzazioni.

Art. 40b Misure in caso di offerta insufficiente

¹ Se l'offerta di prestazioni di cura ambulatoriali è insufficiente su tutto o su una parte del territorio di un Cantone, quest'ultimo può sostenere, con misure appropriate, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 e i medici che esercitano in un istituto secondo l'articolo 36a.

² Il Cantone può subordinare le misure di sostegno a condizioni.

Art. 40c Attuazione delle misure

¹ Il Consiglio federale stabilisce criteri per valutare l'adeguatezza dell'offerta di prestazioni di cura ambulatoriali.

² Il Cantone valuta l'adeguatezza dell'offerta di prestazioni di cura ambulatoriali secondo la regione, la categoria di fornitori di prestazioni e la specializzazione. Nel far questo tiene conto dell'attività degli ospedali nel settore ambulatoriale.

³ I Cantoni coordinano la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta di prestazioni di cura.

⁴ Prima di adottare una misura secondo gli articoli 40a o 40b, il Cantone consulta una commissione istituita su sua iniziativa. Quest'ultima è composta segnatamente da rappresentanti degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. La commissione si pronuncia sulla valutazione dell'adeguatezza dell'offerta di prestazioni di cura ed emette una raccomandazione sulle eventuali misure necessarie. Se il Cantone si scosta dalla raccomandazione della commissione, deve fornirne il motivo.

⁵ I Cantoni, i fornitori di prestazioni e le loro associazioni come pure gli assicuratori e le loro associazioni forniscono gratuitamente i dati necessari per valutare l'adeguatezza dell'offerta di prestazioni di cura e attuare le misure di cui agli articoli 40a e 40b. Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli.

Art. 53 cpv. 1 e 2 lett. e

¹ Contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 40a, 40b, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² La procedura di ricorso è retta dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le eccezioni seguenti:

- Art. 55b* Riduzione delle tariffe in caso di evoluzione dei costi superiore alla media

⁴ In caso di riduzione delle tariffe secondo il presente articolo, l'articolo 55 non è applicabile.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

